

Cosa deve fare il medico nel suo studio per essere in regola con la privacy?

Ci sono alcuni adempimenti che il medico è tenuto a fare per ottemperare alle norme sulla privacy. Il primo e più importante è la raccolta del consenso previa informativa sul trattamento dei dati personali.

Cominciamo da qui: cos'è l'informativa sul trattamento dei dati personali?

È una dichiarazione scritta con la quale il medico informa il proprio paziente su quali dati avrà necessità di raccogliere per un efficace rapporto terapeutico, chi, oltre a lui, verrà a conoscenza di questi dati, in che modo li userà e cosa potrà fare il paziente per tutelare i propri diritti.

L'Autorità Garante per la Privacy ha predisposto un modello di informativa che può essere adottato nella maggior parte dei casi dai medici e dagli odontoiatri nei propri studi professionali:

informativa da affiggere fuori dagli studi professionali

Gentili signori,

desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo per svolgere attività necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche.

Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici.

Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei miei collaboratori, nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il farmacista, lo specialista) e le strutture che possono conoscerli.

I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge.

Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra indicazione.

In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo.

Per attività più delicate da svolgere nel vostro interesse, sarà mia cura informarvi in modo più preciso.

Ovviamente si tratta di un modello standard che può essere adattato e integrato nei casi in cui ciò si renda necessario. Per esempio, se il medico intende usare i dati del

paziente per partecipare ad una ricerca scientifica, dovrà integrare l' informativa prospettando al paziente anche questa eventualità.

In ogni caso, l' informativa può essere consegnata ad ogni singolo paziente, oppure può essere affissa nella sala d' attesa dello studio in modo da renderla conoscibile da ogni paziente.

Una volta che il paziente è stato informato, cosa deve fare il medico?

Deve raccogliere il consenso.

Il consenso può essere raccolto anche in forma orale, ma per evitare future ed eventuali contestazioni è opportuno che venga raccolto in forma scritta, con la sottoscrizione di un apposito modulo. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici suggerisce il seguente modulo:

da far firmare ai pazienti

*Il sottoscrittonato a.....il.....
residente in.....Via.....cap.....Località.....
dichiara di essere stato informato su:*

1 le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, connesse con le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico a tutela della propria salute;

2 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati (medici sostituti, laboratorio analisi, medici specialisti, farmacisti, aziende ospedaliere, case di cura private e fiscalisti) o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati;

3 il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione nonché di opporsi all'invio di comunicazioni commerciali;

4 il nome del medico che sarà titolare del trattamento dei dati personali nonché l'indirizzo del relativo studio professionale;

5 la necessità di fornire dati richiesti per poter ottenere l'erogazione di prestazioni mediche adeguate.

Data

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, esclusivamente a fini di diagnosi e cura al Dr..XXXXXX.....

Firma dell'interessato

Questo consenso firmato dal paziente è “una tantum” o va rinnovato periodicamente?

Il consenso del paziente al trattamento dei dati sanitari deve essere raccolto all'inizio del rapporto di cura e vale a tempo indeterminato. Se il medico intende utilizzare i dati del paziente per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle originarie (per esempio per sperimentazione scientifica) deve integrare l'informativa e acquisire un ulteriore consenso specifico. Ma se non vi sono queste situazioni particolari, il consenso vale una volta per tutte.

Chi può esprimere il consenso? Solo il diretto interessato?

Generalmente sì. Il paziente maggiorenne, capace di intendere e di volere, è l'unico soggetto autorizzato a dare il consenso per il trattamento dei propri dati sanitari. Se il paziente invece è minorenni o non è capace di intendere e di volere, allora il consenso deve essere dato rispettivamente dai genitori (anche disgiuntamente) o da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore.

A proposito dei minorenni: c'è qualche differenza se i genitori sono sposati o separati o divorziati?

No, nessuna differenza.

Entrambi i genitori, indipendentemente dal loro status giuridico, hanno il dovere di tutelare la salute dei propri figli, per cui hanno il diritto-dovere di essere informati sullo stato di salute dei figli e il medico deve portare a loro conoscenza i dati sanitari di cui dispone, o disgiuntamente o congiuntamente. E' responsabilità dei genitori (e non del medico) relazionarsi fra loro.

Il consenso di cui stiamo parlando equivale al consenso al trattamento sanitario?

Assolutamente no.

Il consenso di cui stiamo parlando riguarda esclusivamente l'autorizzazione che il paziente dà al medico ad utilizzare i suoi dati personali per finalità di diagnosi e cura. Tutt'altra cosa è il consenso del paziente all'atto medico, che non riguarda la legge sulla privacy, bensì l'art. 32 della Costituzione, a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario contro la sua volontà.

Adesso ci stiamo occupando solo e soltanto del consenso ai fini della legge sulla privacy.

Dopo aver dato l'informativa e aver raccolto il consenso, cos'altro deve fare il medico nel suo studio?

Se il medico, nel proprio studio, si avvale di personale di segreteria, deve redigere una formale lettera di incarico al trattamento dei dati sanitari al personale di segreteria, che si deve attenere alle istruzioni impartite dal medico titolare dello studio. Un modello di lettera di incarico può essere il seguente:

**SE HO IL COMMERCIALISTA, LA
SEGRETARIA, L'IGIENISTA, L'ODONTOTECNICO**

*Il sottoscritto/a in qualità di Titolare del
trattamento dei dati dello Studio medico con
sede in*

**NOMINA QUALE INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
SENSIBILI**

il signor/a nato/a a il

In particolare dovrà:

*a) raccogliere, registrare, trattare e conservare i dati personali e sensibili contenuti
nelle cartelle cliniche, sia su supporto cartaceo che informatico, avendo cura che
l'accesso agli stessi sia consentito solo ai soggetti autorizzati;*

b) adempiere alla comunicazione dei dati ai soggetti esterni nelle forme previste.

**Se il medico si avvale di un ragioniere e/o commercialista per la tenuta della sua
contabilità, deve fare qualcosa per tutelare la privacy dei pazienti?**

Sì, anche al consulente fiscale va affidata la formale responsabilità per il trattamento
dei dati. Anche in questo caso si può utilizzare il seguente modello di lettera:

*Il sottoscritto/a ..DR..... in qualità di titolare del
trattamento dei dati dello Studio medico/Studio medico associato
con sede in*

**NOMINA QUALE RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E
SENSIBILI**

*Il/la signor/a - Il/La dott./ssa titolare di Studio commercialista con sede in.....
nato/a a il*

In particolare dovrà:

*a) raccogliere, registrare, trattare e conservare i dati personali e sensibili sia su
supporto cartaceo che informatico, avendo cura che l'accesso agli stessi sia
consentito solo ai soggetti autorizzati;*

b) adempiere alla comunicazione dei dati ai soggetti esterni nelle forme previste.

*Le rammento che dovrà adottare la parola chiave riservata per l'accesso alla banca
dati elettronica che dovrà essere periodicamente modificata.*

Data

FIRMA DEL TITOLARE DR XXXXX per ricevuta: Firma del Responsabile

Le rammento che dovrà adottare la parola chiave riservata per l'accesso alla banca dati elettronica che dovrà essere periodicamente modificata.

Data

FIRMA DEL TITOLARE

per ricevuta: Firma dell'Incaricato

E nel caso dell'odontoiatra che si avvalga dell'opera dell'odontotecnico?

Anche in questo caso è necessario che l'odontoiatra rediga una apposita lettera per affidare la responsabilità per il trattamento dei dati:

Il sottoscritto/a in qualità di titolare del trattamento dei dati dello Studio odontoiatrico/ Studio odontoiatrico associato con sede in

NOMINA QUALE RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

*il signor/a nato/a a il ,
Titolare del Laboratorio odontotecnico con sede.....*

In particolare dovrà:

a) raccogliere, registrare, trattare e conservare i dati personali e sensibili contenuti nelle cartelle cliniche, sia su supporto cartaceo che informatico, avendo cura che l'accesso agli stessi sia consentito solo ai soggetti autorizzati;

b) adempiere alla comunicazione dei dati ai soggetti esterni nelle forme previste.

Le rammento che dovrà adottare la parola chiave riservata per l'accesso alla banca dati elettronica che dovrà essere periodicamente modificata.

Data

FIRMA DEL TITOLARE

per ricevuta: Firma del Responsabile

Una volta espletate queste procedure, cosa deve fare il medico?

Una volta raccolto il consenso dei pazienti e affidate ai collaboratori le rispettive responsabilità, il medico deve fare in modo che durante la sua quotidiana attività professionale i dati sanitari dei propri pazienti siano utilizzati, conservati e in definitiva trattati in modo adeguato, a seconda che vengano conservati su carta oppure archiviati su computer.

Partiamo dall'ipotesi in cui il medico non utilizzi il computer, ma conservi tutto su carta. Quali accorgimenti deve adottare?

Nel caso di trattamento dei dati in forma cartacea, il medico dovrebbe istituire delle schede sanitarie per ogni singolo paziente nelle quali conservare il modulo di consenso firmato e ogni altro atto e documento inerente la salute del paziente. Le schede dovrebbero essere conservate in un luogo e in un modo tale da evitare che persone non autorizzate ne possano prendere conoscenza. Per esempio, se sono riposte in un armadio, questo dovrebbe essere chiuso a chiave e collocato in una stanza dello studio non accessibile al pubblico in generale. Le chiavi dell'armadio dovrebbero essere in possesso solo del medico e del suo sostituto (o dei suoi collaboratori medici) e non di altre persone. Inoltre l'armadio dovrebbe essere di materiale ignifugo, in modo da evitare il rischio di perdita o distruzione di dati a causa di incendio.

Bisogna infatti ricordare che la legge sulla privacy non solo tutela la riservatezza del paziente, ma impone a chi gestisce i dati dei pazienti di adottare misure e cautele per evitare o minimizzare i rischi da incendio, furto, sottrazione, smarrimento, ecc. Se i dati vengono sottratti o distrutti, il medico deve poter dimostrare di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare tutto questo perché se invece ha conservato le schede in maniera superficiale, può essere chiamato a risarcire i danni al paziente.

E se il medico utilizza anche il computer?

Vale lo stesso principio di evitare o ridurre al minimo il rischio di perdita, distruzione, sottrazione, manomissione o alterazione dei dati memorizzati nel computer.

Ciò si può realizzare con diversi accorgimenti tecnici. In primo luogo il computer deve essere protetto da una password alfanumerica (la meno intuitiva possibile) che deve essere cambiata ogni tre mesi. Inoltre il computer deve essere protetto da un software antivirus, anti-malware e, se è connesso a internet, anche da un firewall. Infine deve essere previsto un salvataggio periodico dei dati da poter utilizzare in caso di emergenza.

Le misure di protezione informatica hanno una rapida evoluzione tecnologica, per cui è opportuno che il medico possa contare su un consulente informatico di propria fiducia per rendere il suo computer sempre protetto al massimo grado.

Il sostituto o comunque il collaboratore medico può usare il computer del medico titolare?

Allo stesso modo con cui il sostituto o il collaboratore medico può accedere ai fascicoli cartacei dei pazienti, può certamente accedere ai dati sanitari memorizzati nel computer dello studio.

Però è necessario che vi acceda con un proprio nome utente e una propria password, in modo che sul computer rimanga una “traccia informatica” di chi, come e quando ha acceduto al sistema.

E il personale di segreteria? Può accedere al computer e alle schede dei pazienti?

Il personale di segreteria deve limitare l'accesso solo ai dati necessari per svolgere il proprio lavoro, per cui potrà sicuramente accedere ai dati personali dei pazienti come ad esempio l'indirizzo e il numero di telefono, ma non ha titolo per accedere ai dati sanitari dei pazienti.

Anche in questo caso è necessario che l'accesso al computer sia effettuato con un nome utente e una password dedicata al personale di segreteria, in modo che il sistema limiti automaticamente l'accesso ai dati comuni e non a quelli sensibili.

Le buste chiuse contenenti i documenti sanitari possono essere messe a disposizione dei pazienti per il ritiro, ad esempio in uno scaffale della sala d'attesa dello studio?

No, perché così facendo non si sa chi è il soggetto che ritira la busta e potrebbe anche succedere che il paziente (magari anche in buona fede) ritiri una busta che non è la sua.

Per evitare questi rischi di indebita conoscenza di dati sanitari da parte di terzi non autorizzati, una efficace misura di sicurezza, ad esempio, è inserire le buste in appositi schedari ubicati non nella sala d'attesa dello studio, bensì nello spazio dedicato alla segreteria. In questo modo l'identificazione del soggetto e la consegna della busta è mediata dal personale di segreteria, che deve attenersi alle regole di tutela della privacy sopra descritte.

E se il medico lavora in associazione con altri colleghi?

E' sufficiente che nell'informativa sia esplicitato chiaramente che i dati dei pazienti possono essere trattati anche dai colleghi medici facenti parte dell'associazione professionale o della medicina di rete o di gruppo, ovviamente sempre e solo per esclusive finalità di diagnosi e cura.

In pratica, quindi, tutti questi accorgimenti sono delle “misure di sicurezza”...

Esatto. Per ogni potenziale rischio di lesione della privacy del paziente deve sussistere una corrispondente “contromisura” tesa a eliminare o minimizzare tale rischio. Si tratta quindi delle cosiddette “misure di sicurezza”.

Per quanto tempo il medico deve conservare i dati dei pazienti nel proprio studio?

Per gli studi medici privati, a differenza degli ospedali e delle case di cura, non esiste una norma specifica che stabilisca la durata di conservazione degli atti sanitari.

Vale la regola prevista dalla legge sulla privacy, secondo la quale i dati vanno conservati per il tempo necessario al perseguimento della finalità per cui sono stati raccolti. Tradotto nella prassi medica, significa che il medico deve conservare gli atti fin tanto che dura il rapporto di cura.

Tuttavia bisogna ricordare che a norma del Codice Civile, i documenti amministrativi di un lavoratore autonomo devono essere conservati per almeno 10 anni.

Per cui, in conclusione, il comportamento corretto del medico consiste nel conservare gli atti dei pazienti per tutta la durata del rapporto di cura e per i 10 anni successivi al termine di esso.

Il medico, nel proprio studio, deve predisporre “distanze di cortesia” o sistemi di chiamata numerica?

A differenza delle strutture sanitarie pubbliche o private, che sono locali aperti al pubblico e dove è obbligatorio adottare misure per la riservatezza dei pazienti, negli studi medici privati, che non sono locali aperti al pubblico, non è obbligatorio adottare simili accorgimenti.

Tuttavia il medico (e il personale del suo studio) deve comunque rispettare la riservatezza dei pazienti, per cui vanno evitati tutti i comportamenti che possano essere poco rispettosi della privacy di ognuno. Sta al medico individuare, nel concreto, le modalità più idonee.

A telefono il medico può divulgare dati sanitari dei pazienti? Per esempio comunicare l'esistenza di una certa patologia?

Per i colloqui telefonici vale la stessa regola prevista per i colloqui di persona.

Quindi al diretto interessato si può comunicare ogni informazione sanitaria, sia di persona che per telefono.

Ai soggetti terzi, anche se familiari, la comunicazione (di persona o per telefono) è possibile solo con il consenso del diretto interessato.